

TRATTAMENTO TRIBUTARIO
DELLE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

1) – Successioni apertesì entro il 28 marzo 1997 (salva la particolare disciplina transitoria contenuta nell'art. 11, comma 4, del d.l. 79/1997):

- Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire 250.000.000);
- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali;
- Invim (in caso di immobili di valore superiore a lire 250.000.000).

2) – Successioni apertesì a partire dal 29 marzo 1997 (cfr. supra), e fino al 31 dicembre 1999:

- Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire 250.000.000);
- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali;
- Imposta sostitutiva Invim dell'1% (oltre l'importo di lire 250.000.000).

3) – Successioni apertesì a partire dal 1° gennaio 2000, ma per le quali il termine per la dichiarazione è scaduto entro il 31 dicembre 2000:

- Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire 350.000.000);
- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali;
- Imposta sostitutiva Invim dell'1% (oltre l'importo di lire 350.000.000).

4) – Successioni per le quali il termine per la dichiarazione è scaduto a partire dal 1° gennaio 2001, ma apertesì entro il 24 ottobre 2001:

- Imposta di successione (con franchigia individuale, per ogni beneficiario, fino a lire 350.000.000, oppure fino a lire un miliardo se il beneficiario è discendente in linea retta minore di età o persona con *handicap* riconosciuto grave);
- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali (ma fisse in presenza dei presupposti per l'agevolazione 1^a casa, anche se i requisiti sono posseduti da uno solo dei beneficiari).

5) – Successioni apertesi a partire dal 25 ottobre 2001 fino al 2 ottobre 2006:

5A) - Successione avente ad oggetto beni immobili, a chiunque devoluti:

- Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili) - oppure € 168 se prima casa per almeno uno dei beneficiari
- Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili) - oppure € 168 se prima casa per almeno uno dei beneficiari

5B) - Terreni agricoli o montani (art. 14, comma 2, legge n. 383/2001):

- Come al precedente punto 5A, con la precisazione che il totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi.

5C) - Terreni e fabbricati di ogni tipo devoluti a favore di enti pubblici o altri enti previsti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 346/1990:

- Imposta ipotecaria: esente
- Imposta catastale: esente

6) – Successioni apertesi a partire dal 3 ottobre 2006 *:

6A) - Successione avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi natura, devoluta a favore del coniuge o di parenti in linea retta:

- Imposta di successione: 4 % (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro 1.000.000);
- Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili) - oppure € 168 se prima casa per almeno uno dei beneficiari
- Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili) - oppure € 168 se prima casa per almeno uno dei beneficiari

6B) - Successione avente ad oggetto aziende o partecipazioni sociali a favore dei discendenti o del coniuge, che si impegnano a proseguire l'attività d'impresa o a detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di apertura della successione:

- Imposta di successione: esente
- Imposta ipotecaria: esente
- Imposta catastale: esente

6C) - Successione avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi natura, devoluta a favore di fratelli e sorelle:

- Imposta di successione: 6 % (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro 100.000);
- Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili) - oppure € 168 se prima casa per almeno uno dei beneficiari
- Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili) - oppure € 168 se prima casa per almeno uno dei beneficiari

6D) - Successione avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi natura, devoluta a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado (con esclusione del coniuge, dei parenti in linea retta, dei fratelli e sorelle):

- Imposta di successione: 6 %
- Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili) - oppure € 168 se prima casa per almeno uno dei beneficiari
- Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili) - oppure € 168 se prima casa per almeno uno dei beneficiari

6E) - Successione avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi natura, devoluta a favore di parenti oltre il quarto grado, e di affini in linea collaterale oltre il terzo grado, nonché a favore di estranei:

- Imposta di successione: 8 %
- Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili) - oppure € 168 se prima casa per almeno uno dei beneficiari
- Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili) - oppure € 168 se prima casa per almeno uno dei beneficiari

6F) - Successione avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi natura, devoluta a favore di persone fisiche con handicap riconosciuto grave:

- Imposta di successione: l'aliquota applicabile in base al rapporto di parentela, affinità o coniugio (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro 1.500.000)
- Imposta ipotecaria: 2% (sul valore degli immobili) - oppure € 168 se prima casa per almeno uno dei beneficiari

- Imposta catastale: 1% (sul valore degli immobili) - oppure € 168 se prima casa per almeno uno dei beneficiari

6G) - Terreni agricoli o montani (art. 14, comma 2, legge n. 383/2001):

- Come nei precedenti punti 6A, 6B e 6C, con la precisazione che il totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi.

6H) - Terreni e fabbricati di ogni tipo devoluti a favore di enti pubblici o altri enti previsti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 346/1990:

- Imposta di successione: esente
- Imposta ipotecaria: esente
- Imposta catastale: esente

6I) - Titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, nonché gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge:

- Imposta di successione: esente

* *Ai sensi dell'art. 28, comma 7, del d. lgs. n. 346/1990, "non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare".*

Ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. n. 346/1990, chi omette di presentare la dichiarazione della successione, se non è dovuta imposta, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni.